

DISCIPLINARE DEL QUARTIERE 5 PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI SOCIALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Disciplinare ha per oggetto le norme che disciplinano gli orti sociali, che sono appezzamenti di terreno distribuiti sul territorio del Quartiere 5, nonché le regole per la loro concessione a specifiche categorie di cittadini.

2. I siti degli orti sociali sono i seguenti:

- a) VIA PIEMONTE;
- b) VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO;
- c) VIA DAZZI;

3. Le dimensioni degli orti sono comprese tra mq. 40 e mq. 70 e gli orti che attualmente non corrispondono a tale ampiezza saranno gradualmente ricondotti entro i limiti previsti dal presente regolamento.

ART. 2 - CONCESSIONARI DEGLI ORTI E QUOTE RISERVATE

1. Le categorie di soggetti che possono presentare domanda di concessione di un orto sociale a seguito di avviso pubblico e le relative quote di orti ad esse riservate, sono le seguenti:

- quota di orti riservata 70 % per la Categoria A - **PENSIONATI**;
- quota di orti riservata 30 % per la Categoria B - **NUCLEI FAMILIARI**;
- Le concessioni degli orti, sulla base delle quote sopra specificate, vengono effettuate con arrotondamento all'unità più vicina per eccesso, procedendo con le concessioni fino ad esaurimento degli orti vacanti e sulla base del seguente ordine di priorità:
 - pensionati;
 - nuclei familiari;

2. Durante gli anni di validità degli elenchi, le concessioni di ulteriori orti che si rendono vacanti, si effettuano con il seguente ordine:

- n.1 concessione a favore dei pensionati;
- n.1 concessione a favore dei nuclei familiari;

ART. 3 - CONCESSIONI EXTRA BANDO

1. La concessione di orti sociali ad utenti segnalati dai servizi sociali del Comune di Firenze, in quanto cittadini a rischio sociale o portatori di handicap con specifici progetti di intervento, è prioritaria rispetto alla concessione a tutti gli altri soggetti richiedenti. Al fine di garantire una effettiva priorità, il servizio richiedente, può trasmettere agli uffici amministrativi della Direzione servizi sociali, apposito progetto inerente l'utente in carico, in qualsiasi momento dell'anno. Il progetto deve precisare il sito ortivo di interesse e se l'utente è tenuto o meno alla corresponsione all'Amministrazione della quota forfetaria annuale di rimborso per la concessione dell'orto, prevista dal presente regolamento. Nel caso di segnalazione di più nominativi di utenti in carico, deve essere indicato l'ordine di priorità e qualora i nominativi siano segnalati da servizi diversi, l'ordine di priorità viene determinato congiuntamente dai servizi medesimi.

2. E' prevista la concessione di orti anche a favore di associazioni di volontariato o promozione sociale oppure a scuole, qualora presentino progetti di rilevanza sociale ritenuti validi dall'Amministrazione in riferimento alla coltivazione di un orto.

ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

1. I soggetti che possono richiedere un orto sociale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso al momento della presentazione della relativa domanda:

- a. essere residenti nel Quartiere 5 ;
- b. non possedere appezzamenti di terreno adibiti alla coltivazione nel Comune di Firenze;
- c. non avere in concessione orti sociali nel territorio del Comune di Firenze.

I requisiti di cui al punto b. e c. devono valere per tutti i componenti del nucleo familiare.

Inoltre, relativamente a ciascuna categoria:

CATEGORIA PENSIONATI:

- essere pensionati oppure avere 65 anni di età compiuti.

CATEGORIA NUCLEI FAMILIARI:

- nuclei familiari con o senza figli, composti da coppie oppure monogenitoriali.

ART. 5 - AVVISI PUBBLICI

Gli uffici provvedono a pubblicare sulla rete civica del Quartiere 5 l'avviso pubblico per la concessione degli orti sociali, con cadenza al massimo triennale.

L' avviso riporta l'indicazione dei termini entro i quali presentare le domande, i requisiti di accesso e i criteri di formazione degli elenchi per ciascuna categoria di soggetti e per ciascun sito di orti sociali.

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda di concessione di orto sociale, utilizzando un apposito modulo, distinto per ciascuna categorie di soggetti e disponibile sulla rete civica del Quartiere 5 e presso gli uffici competenti.

2.. I soggetti interessati possono presentare domanda di concessione esprimendo più preferenze.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE ELENCHI

1. Gli uffici esaminano le domande di concessione pervenute e ne accertano la regolarità formale, riservandosi di richiedere le eventuali necessarie integrazioni.

2. Al termine della fase di istruttoria delle domande pervenute, gli uffici predispongono gli elenchi degli aventi diritto per ciascun sito di orti. Successivamente si applicano i seguenti criteri, distinti per ciascuna categoria e in ordine di priorità:

PENSIONATI:

- in ordine decrescente d'età;
- a parità di età si procede a sorteggio;

NUCLEI FAMILIARI:

- in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, privilegiando chi ha più figli minori;
- a parità di numero di figli minori, privilegiando il nucleo con figlio minore con età inferiore;
- a parità di età del minore con età inferiore e nell'ipotesi di nuclei con figli maggiorenni e senza figli, si procede a sorteggio;

3. Gli elenchi, sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale, resi pubblici con le modalità di rito e costituiscono provvedimento definitivo.
4. Gli elenchi vengono integrati con le domande pervenute a seguito di nuovi bandi

ART. 8 - CONCESSIONE

1. Gli uffici procedono alla concessione degli orti, previa verifica dei requisiti degli aventi diritto, seguendo l'ordine del relativo elenco e procedendo al successivo sorteggio per l'abbinamento con gli orti disponibili.
2. La durata della concessione è la seguente:
 - 12 anni rinnovabili per la categoria pensionati;
 - 6 anni non rinnovabili per la categoria nuclei familiari, al fine di garantire il necessario turn-over;
3. La concessione dell'orto sociale viene formalizzata con apposito atto di concessione al quale vengono allegati le Modalità e norme di conduzione dell'orto ed il presente Disciplinare e il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione n 2032/259 del 30.06.1993. Il concessionario è tenuto al massimo rispetto delle prescrizioni in essi contenute.
4. Gli uffici, su espressa istanza dell'interessato e previa verifica del possesso di tutti i requisiti previsti all'art. 4, alla scadenza della concessione procedono al suo rinnovo laddove è previsto, provvedendo in modo analogo, per le scadenze successive. Qualora l'istanza di rinnovo non risulti pervenuta agli uffici entro 30 giorni dalla scadenza della concessione ovvero il richiedente non risulti in possesso dei tutti requisiti previsti, la concessione decade.
5. Alla scadenza della concessione, qualora non sia rinnovata, nonché in caso di decesso, revoca e decadenza, il concessionario deve lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, senza alcun onere per il Comune. Tuttavia, qualora l'orto risulti produttivo, è possibile richiedere all'Amministrazione la facoltà di raccogliere i frutti.

ART. 9 - CAMBIO DI ORTO

1. I concessionari possono richiedere all'Amministrazione il cambio tra orti, previo accordo tra le parti interessate. L'Amministrazione autorizza il cambio mantenendo per ciascun concessionario la scadenza relativa alla concessione originaria.
2. Il cambio di orto non è concesso a coloro che risultano inadempienti alle norme regolamentari.

ART. 10 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sempre a titolo provvisorio ed è revocabile dall'Amministrazione qualora sussistano motivi di interesse pubblico.
2. Il concessionario decade nel caso di perdita dei requisiti prescritti per l'ottenimento della concessione stessa, fatta eccezione per la categoria nuclei familiari limitatamente alla variazione della sua composizione. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze alle norme previste dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale provvede ad avviare il procedimento di decadenza della concessione.

ART. 11 - RINUNCIA E DECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In ogni momento il concessionario può restituire l'orto all'Amministrazione dietro presentazione di espressa rinuncia.
2. In caso di decesso del concessionario, la concessione dell'orto non è trasmissibile agli eredi, fatta eccezione per la categoria nuclei familiari, in analogia a quanto stabilito all'art. 10 comma 2.

ART. 12 - ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE

1. L'amministrazione favorisce e promuove le forme di autogestione da parte dei concessionari.
2. L'assemblea è l'organo che riunisce tutti i concessionari di ciascun sito di orti e si riunisce su richiesta di uno o più concessionari ovvero su iniziativa degli uffici.
3. L'assemblea è convocata mediante affissione nelle bacheche posizionate presso i siti di orti ed in ogni altro luogo idoneo a garantire la massima informazione.
4. L'assemblea nomina il comitato di gestione composto da tre membri, eletti tra i concessionari presenti, i cosiddetti "referenti" i quali restano in carica per 3 anni rinnovabili. Qualora un referente intenda rinunciare alla carica verrà riconvocata l'assemblea per la sua sostituzione. Il comitato ha il compito di fare osservare il presente disciplinare, segnalare agli uffici eventuali necessità, guasti o problematiche varie, assicurando un costante collegamento tra i concessionari e gli uffici.
5. I concessionari degli orti sono tenuti al rispetto delle decisioni assunte dal proprio comitato di gestione.
6. L'assemblea decide l'eventuale costituzione di un fondo da destinare alle minute spese, formato dai contributi dei singoli concessionari la cui entità viene stabilita in sede di assemblea. Il fondo viene gestito dal comitato di gestione il quale provvede ad informare tutti i concessionari in merito alle spese sostenute, tramite affissione della relativa documentazione nelle pubbliche bacheche.

ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONCESSIONARI

1. Tutti i concessionari degli orti sociali sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti norme di comportamento:
 - a. l'orto deve essere coltivato personalmente dal concessionario pur con la collaborazione dei familiari;
 - b. il concessionario non può avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del terreno;
 - c. ad ogni nucleo familiare è concesso un solo orto;
 - d. l'orto assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo ed il concessionario non può in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli;
 - e. in caso di variazione nel possesso dei requisiti di accesso, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione intervenuta.
2. i concessionari sono tenuti anche al rispetto delle modalità e norme di conduzione degli orti riportate nell'allegato "Modalità e norme di conduzione dell'orto" che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

ART. 14 - MANUTENZIONE DEGLI ORTI

La manutenzione delle aree o delle strutture di uso comune è a carico dell'Amministrazione comunale ed è seguita dai competenti uffici della Direzione Ambiente. La stessa si farà carico di mantenere decorosi gli orti che durante l'anno dovessero risultare liberi.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni ovvero incidenti che il concessionario possa subire oppure causare a terzi.
2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità civile e penale e le eventuali controversie, questioni ovvero vertenze, sono esaminate dall'Amministrazione comunale con riferimento al Codice Civile, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento.

ART. 16 - RIMBORSO SPESE

1. Ciascun concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un rimborso spese forfetario per la gestione dell'orto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.
2. L'Amministrazione comunale determina ed eventualmente aggiorna l'importo del rimborso spese a carico dei concessionari.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Quartiere che lo approva;
2. Al fine di consentire l'eventuale esaurimento degli elenchi validi all'entrata in vigore del presente regolamento, le concessioni degli orti vacanti avverranno nel modo seguente:
 - nella misura del 50% , attingendo agli elenchi di cui sopra;
 - nella misura del restante 50%, attingendo agli elenchi che si formeranno in base alle norme del presente Disciplinare.Tale modalità di concessione è transitoria ed è valida per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Allegato parte integrante del regolamento:

MODALITÀ E NORME DI CONDUZIONE DELL'ORTO

I concessionari degli orti sociali sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti modalità di conduzione dell'orto:

- a. mantenere l'orto pulito ed in stato decoroso;
- b. non danneggiare in alcun modo altri orti;

- c. coltivare gli orti in modo biologico con il divieto di usare concimi chimici e prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente;
- d. nei siti di orti attrezzati per il compostaggio dei rifiuti vegetali, i rifiuti erbacei delle coltivazioni devono essere gettati nelle apposite compostiere sistemate nell'area comune ovvero sui singoli orti; è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle compostiere altri tipi di rifiuti (vetro, plastica, ecc.) ;
- e. tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossette, casotto e similari e a tale scopo ogni concessionario deve dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo. Tutte le aree comuni sono destinate alla esclusiva coltivazione di piante ornamentali e/o officinali e/o aromatiche a disposizione di tutti i concessionari e non possono essere utilizzate in nessun caso come siti provvisori di stoccaggio di materiali vari;
- f. coltivare esclusivamente l'orto in concessione;
- g. non svolgere sul terreno attività diverse da quella della coltivazione ortiva. In ogni caso la produzione ricavata deve essere rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
- h. le recinzioni dell'orto devono avere un'altezza massima di cm. 30 ed essere realizzate con siepi ovvero assi di legno e deve essere evitato in modo assoluto l'impiego di rottami o materiali o altro che possano pregiudicare il decoro e la sicurezza dell'orto;
- i. è fatto divieto di alterare il perimetro e la fisionomia dell'orto;
- j. è fatto divieto di costruire capanni o strutture simili;
- k. le protezioni alle colture, ad uso serra, sono consentite durante la stagione fredda o per particolari coltivazioni che necessitano di riparo dal sole diretto. Le coperture sono costituite da teli omogenei per materiale e colore, possibilmente verde o comunque mimetico, in modo da risultare decorose;
- l. i sostegni alle coltivazioni ovvero i paletti di qualunque genere devono essere in legno oppure in canna palustre evitando l'uso di materiali metallici e le legature sono di raffia ovvero in materiali naturali evitando l'uso di plastica e metallo;
- m. utilizzare l'eventuale casotto comune solo per il rimessaggio degli attrezzi, per riunioni o momenti di pausa;
- n. è fatto divieto di appiccare fuochi per bruciare rifiuti e residui vegetali delle coltivazioni;
- o. qualora vengano organizzati incontri conviviali nell'area degli orti sociali è stabilito l'obbligo di termine entro le ore 23,30;
- p. non danneggiare e fare un uso corretto e responsabile dell'impianto di irrigazione; l'uso dell'acqua è riservata esclusivamente all'annaffiatura delle colture ed alla pulizia degli arnesi. Ulteriori modalità specifiche di utilizzo dell'acqua sono stabilite per ciascun sito di orti;
- q. non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli;
- r. non tenere stabilmente animali negli orti né allevamenti di qualsiasi tipo, mentre possono essere portati cani al guinzaglio purché tenuti all'interno della propria area ortiva;
- s. nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con l'Amministrazione comunale.